

Approvato con delibera consiliare n. 52 del 03/08/1995

COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEI CITTADINI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento reca la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento della Consulta dei cittadini all'amministrazione locale, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142

Art. 2 – Fonti normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 6 comma 1 della legge 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, sia nello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 103 del 10.09.1991 e adeguato alla Legge n. 81/93 con deliberazione C.C. n. 9 del 4 marzo 1994

Art. 3 – Principio generale

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 142/1990, i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

Art. 4 – la Consulta dei cittadini

La Consulta dei cittadini è un organismo liberamente costituito al fine della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 5 – Composizione della Consulta

La Consulta dei cittadini è composta:

- a) da un rappresentante per ognuna delle associazioni costituite nell'ambito del territorio comunale, la cui attività sia apprezzata sotto il profilo del pubblico interesse, purché la loro costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata o purché affiliata ad associazioni riconosciute ed operanti sul territorio nazionale;*
- b) da un rappresentante delle varie formazioni sociali presenti sul territorio comunale (partiti politici, associazioni sindacali, ecc.);
- c) da un rappresentante degli enti pubblici.

Art. 6 – Durata

I membri della Consulta dei cittadini durano in carica un anno, possono essere riconfermati e le loro attribuzioni sono prorogate fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine.

Art. 7 – Elezione della Consulta

La consulta è eletta annualmente dal consiglio Comunale su designazione delle singole associazioni o enti tra gli iscritti nelle varie categorie che la compongono.

Art. 8 – Organi della Consulta

La Consulta elegge nel suo seno, nella prima adunanza successiva alla elezione, un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario.

Art. 9 – Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, presiede la Consulta e la convoca.

Il Presidente, per quanto riguarda l'accesso e l'informazione sui documenti amministrativi, esercita gli stessi diritti previsti per i Consiglieri Comunali dall'apposito Regolamento Comunale.

Il Presidente, inoltre, fornisce al Sindaco tre nominativi di rappresentanti della Consulta in seno ad ognuna delle Commissioni Consiliari.

Art. 10 – Convocazione della Consulta

Il Presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

La Consulta può anche essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Consulta per le proprie attività utilizza le strutture comunali.

Art. 11 – Attribuzioni della Consulta

La Consulta dei cittadini ha le seguenti attribuzioni:

- fornire pareri, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale; in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, che interessano il Comune.
- Formulare proposte: per la risoluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività;
- chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi;
- sollecitare risposte;
- suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
- richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività.

Art. 12 – Deliberazioni della Consulta

Le deliberazioni della Consulta dei cittadini sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni è steso dal Segretario ed è firmato dal Presidente dallo stesso Segretario e dal componente più anziano per età della Consulta.

Le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli organi del Comune entro venti giorni dalla richiesta; in mancanza l'organo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 13 – Partecipazione all'amministrazione locale

La partecipazione della Consulta dei cittadini all'amministrazione locale riguarda:

- provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione, la predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali;
- i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale, quali la scuola, la cultura, i servizi sanitari, sociali e assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi-gioco e il verde pubblico, i beni demaniali.

Art. 14 – Esclusione della partecipazione

La partecipazione della Consulta dei cittadini all'amministrazione locale è esclusa: in tutti i casi in cui si presenta un'urgente necessità di fronteggiare improvvise esigenze.

Art. 15 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

Art. 16 – Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della L. 689/1981.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.